



CITTA' DI RIPOSTO

Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI PERMESSI
NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
E AREE LIMITROFE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 030 del 19/06/2024

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 – TIPOLOGIA E VALIDITA' DEI PERMESSI

ART. 3 – PASS *BIS*

ART. 4 – PRESCRIZIONI

ART. 5 – USO DEL PERMESSO

ART. 6 – RICHIESTE DI PERMESSO E RILASCIO

TITOLO II

SOGGETTI AUTORIZZATI

ART. 7 – RESIDENTI

ART. 8 – IMPRESE E STUDI PROFESSIONALI

ART. 9 – MEDICI DI BASE E PEDIATRI

ART. 10 – STRUTTURE RICETTIVE

ART. 11 – ISCRITTI NEL REGISTRO AIRE

ART. 12 – DOMICILIATI

ART. 13 – INVALIDI

ART. 14 – VEICOLI ADIBITI A PRONTO INTERVENTO

ART. 15 – PUBBLICO INTERESSE E FORZE DI POLIZIA

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 16 – OSSERVATORIO

ART. 17 – ISTANZE PER CASI DIVERSI E RICORSI

ART. 18 – SANZIONI

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nei settori a traffico limitato (di seguito ZTL), nonché aree limitrofe esterne alla Z.T.L. relativamente alla sola sosta, i quali sono subordinati all'ottenimento di un'autorizzazione.
2. Le autorizzazioni possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese, limitate o modificate per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e per ragioni attinenti alla circolazione stradale e di rivalutazione dell'interesse pubblico generale.
3. Come previsto dall'art. 7, co. 9, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ed ii. (Nuovo Codice della Strada), la delimitazione è effettuata con deliberazione della Giunta tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio dei residenti e di tutti gli operatori economici. In caso di urgenza, il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in *leasing*, noleggio a lungo termine, purché appartenenti al nucleo familiare anagrafico del richiedente.

ART. 2 – TIPOLOGIA E VALIDITA' DEI PERMESSI

1. Il transito dei veicoli nelle aree di cui al comma 1 del precedente articolo è consentito a tutti gli aventi diritto, muniti di permesso, che potranno anche sostare negli spazi consentiti.
2. Il transito e la sosta dovranno avvenire in conformità alla segnaletica orizzontale e verticale esistente ed alle norme previste del Nuovo Codice della Strada.
3. I permessi (di seguito PASS) consistono in un contrassegno cartaceo, da esporre in maniera visibile sul parabrezza.
4. I PASS possono essere solo di tipo "PERMANENTE" (validità giornaliera 0-24 – periodo 01 giugno – 30 settembre), secondo i modelli di seguito indicati:
 - a. PASS "Settore A" di colore giallo
 - b. PASS "Settore B" di colore rosso
 - c. PASS "Settore C" di colore blu
5. La validità dei PASS è di 2 anni. La validità è conservata fino a quando non siano mutate le condizioni che ne hanno determinato il rilascio e comunque dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze, previa presentazione di apposita istanza almeno 60 giorni prima della scadenza stessa.

6. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o allorché esse non corrispondano a verità, il PASS è ritirato.
7. La gestione (rilascio, aggiornamento, ritiro, rinnovo, ecc.) dei PASS compete al Comando di Polizia Municipale.

ART. 3 – PASS BIS

1. E' istituito il PASS per il transito e la sola fermata, denominato PASS BIS.
2. Il PASS *BIS* è concesso a coloro che siano già in possesso, o intendano richiederlo, del PASS permanente, con l'indicazione di massimo quattro targhe non diverse da quelle riportate sul PASS permanente.
3. Il PASS BIS per il transito e la fermata permetterà agli aventi diritto il transito e la fermata in ZTL, ove per fermata deve intendersi, ai sensi dell'art. 157, comma 1, lettera b, del Nuovo codice della strada *“la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”*.
4. Al PASS *BIS* si applicano le medesime disposizioni del PASS permanente e la scadenza di validità seguirà necessariamente quella del medesimo PASS cui esso è associato.
5. Il PASS BIS può essere rilasciato solo sulle strade dove non sono previste aree di sosta.

ART. 4 – PRESCRIZIONI

1. Nei permessi sono riportate le prescrizioni relative a validità, modalità ed orari discendenti dalle ordinanze vigenti al momento del loro rilascio. In caso di modifiche delle ordinanze e, conseguentemente, delle prescrizioni in esso riportate, il titolare è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze successive.

ART. 5 – USO DEL PERMESSO

1. I PASS debbono essere esposti in originale esclusivamente sui veicoli per i quali sono stati rilasciati. La mancata esposizione comporta le stesse sanzioni previste per coloro che non ne sono in possesso.
2. L'uso improprio del PASS su altro veicolo, nonché l'esposizione di fotocopie e/o contraffazioni dello stesso, ne comporta il ritiro, senza possibilità di restituzione, per l'intero periodo di validità.

ART. 6 – RICHIESTE DI PERMESSO E RILASCIO

1. I PASS di cui al presente regolamento, sono richiesti con istanza, in carta semplice, su apposito stampato, indirizzata al Responsabile del Comando di Polizia Municipale, a cui devono essere allegati:

- fotocopia della carta di circolazione;

- certificato di residenza anche mediante autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare, la residenza anagrafica e la dimora abituale;

- eventuale autodichiarazione attestante il non possesso di locale pubblico o privato ove ricoverare il veicolo.

2. L'istanza incompleta può essere regolarizzata nel termine di 30 giorni dalla comunicazione data dall'ufficio all'interessato, entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollazione della stessa. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.

3. Il rilascio dei permessi deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla data della protocollazione dell'istanza da parte del Comando di Polizia Municipale.

4. Il Comando di Polizia Municipale, entro lo stesso limite temporale, fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

5. I permessi sono firmati dal Responsabile dell'Area della Polizia Municipale.

6. In caso di smarrimento o deterioramento del PASS, i titolari, previa presentazione di denuncia all'Ufficio di P.M., potranno fare richiesta di un nuovo contrassegno.

7. I permessi sono rilasciati a titolo gratuito.

8. I PASS sono rilasciati senza il nome del titolare, a tutela della *privacy*.

TITOLO II

SOGGETTI AUTORIZZATI

ART. 7 – RESIDENTI

1. Hanno diritto al PASS i residenti, proprietari o affittuari, titolari di imprese e liberi professionisti, in possesso di posti di sosta per veicoli all'interno di strutture pubbliche e private.

2. Ai residenti anagrafici dei vari settori, compresi nelle zone a traffico limitato e zone limitrofe, è concesso un solo PASS con l'indicazione di massimo quattro targhe di veicoli di proprietà del nucleo familiare anagrafico. All'interno di quest'ultimo deve essere posseduta almeno una patente di guida di categoria "B" o superiore.

3. Ai residenti non autosufficienti, che hanno necessità di essere assistiti da familiari, previa presentazione di certificazione medica che attesti l'effettiva necessità di assistenza, è concesso

un PASS, valido per l'intero periodo di malattia. Sul PASS saranno indicati i numeri di targa dei veicoli di chi effettua assistenza.

ART. 8 – IMPRESE E STUDI PROFESSIONALI

1. I titolari di imprese e i liberi professionisti, nelle zone a traffico limitato e zone limitrofe, sono autorizzati a circolare e sostare per 30 minuti negli spazi adibiti nel proprio settore, mediante esposizione sia del disco orario che del PASS, al fine di adempiere alle operazioni di carico e scarico necessarie allo svolgimento delle attività di impresa o professionale; allo scadere del periodo consentito, devono necessariamente spostare il veicolo in sosta, per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 157, cc. 6 e 8, del Codice della Strada.
2. Saranno rilasciati due PASS per ogni impresa ed uno per ogni studio professionale, con validità dalle ore 09,00 alle ore 19,00.
3. La richiesta di permesso biennale deve essere presentata in carta semplice, allegando:
 - fotocopia della carta di circolazione;
 - dichiarazione di ubicazione della sede dell'impresa o dello studio all'interno della ZTL;
 - autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo Professionale.
4. Per le richieste di autorizzazione giornaliera per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico è sufficiente la presentazione della carta di circolazione.
5. Per le operazioni di carico e scarico merci non è necessario richiedere l'autorizzazione giornaliera, di cui alla lettera precedente, quando tali operazioni siano eseguite con veicoli destinati al trasporto di merci.

ART. 9 – MEDICI DI BASE E PEDIATRI

1. I medici di base e i pediatri operanti sul territorio comunale sono autorizzati, nell'esercizio delle loro funzioni, a transitare e sostare nella ZTL mediante esposizione del PASS permanente, con indicazione di massimo due targhe di veicoli di proprietà del nucleo familiare anagrafico.
2. La richiesta del PASS deve essere presentata in carta semplice allegando fotocopia della carta di circolazione e copia del tesserino medico.

ART. 10 – STRUTTURE RICETTIVE

1. Per le attività alberghiere ed extralberghiere presenti nella ZTL, sono rilasciati un numero di PASS pari al numero di stanze della struttura. Il titolare della struttura avrà l'obbligo di comunicare, anche via e-mail, le targhe e i giorni di permanenza degli ospiti entro le 24 ore dall'arrivo.

ART. 11 – ISCRITTI NEL REGISTRO AIRE

1. Ai veicoli di proprietà o altro titolo, così come previsto dal comma 1 dell'art. 196 del Codice della Strada, degli iscritti nel registro AIRE e domiciliati nella Z.T.L. sono concedibili PASS temporanei, validi per il solo periodo di permanenza e, comunque, per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni.
2. La richiesta è presentata in carta semplice dal domiciliato, allegando:
 - iscrizione registro AIRE;
 - autodichiarazione attestante il domicilio;
 - fotocopia della carta di circolazione dei veicoli e/o contratto di noleggio.

ART. 12 – DOMICILIATI

1. Ai veicoli di proprietà dei domiciliati nella ZTL sono concedibili PASS, con l'equiparazione ai residenti, esclusivamente nei casi in cui il trasferimento di residenza sia impossibile o inapplicabile.
2. La richiesta è presentata in carta semplice dal domiciliato, allegando:
 - copia del contratto di affitto, debitamente registrato, o documento che comprovi la proprietà dell'immobile;
 - fotocopia della carta di circolazione del veicolo.
3. La valutazione dell'applicabilità della lettera a), caso per caso, è di competenza dell'Ufficio che rilascia i permessi.

ART. 13 – INVALIDI

1. Le persone diversamente abili, con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione, possono circolare e sostare nella ZTL esibendo il contrassegno di parcheggio per disabili previsto nel vigente Codice della Strada, comunicando la targa preventivamente o entro 24 ore, con apposito modulo. Il contrassegno è legato alla persona disabile e non al veicolo.
2. Ai titolari del contrassegno di cui sopra non sarà rilasciato il PASS ma, ove sussistano le condizioni per il rilascio del PASS residenti, potrà essere, se richiesto, rilasciato il PASS *BIS*, la cui scadenza di validità seguirà necessariamente quella del contrassegno di parcheggio per disabili.

ART. 14 – VEICOLI ADIBITI A PRONTO INTERVENTO

1. Ai veicoli utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" delle società di servizi (ad es: ENEL, ITALGAS, TELECOM, ecc.) nonché dei concessionari di servizi comunali o statali è concesso il libero permesso di transito e sosta purché durante il servizio.
2. I veicoli adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e le macchine operatrici addette alla pulizia delle strade possono liberamente transitare e sostare nella ZTL ed aree limitrofe nelle ore di svolgimento del servizio.

ART. 15 – PUBBLICO INTERESSE E FORZE DI POLIZIA

1. I veicoli di proprietà degli enti pubblici e delle Forze di Polizia sono autorizzati a circolare e sostare liberamente nella ZTL e nelle aree limitrofe senza rilascio di alcun contrassegno.

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 16 – OSSERVATORIO

1. Al fine di formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente regolamento, è costituito un Osservatorio con apposito atto di Giunta Comunale. Tale Osservatorio, su comunicazione dell'Assessore alla Polizia Municipale, si riunisce almeno una volta all'anno o quando ve ne sia la necessità su richiesta di un membro dell'amministrazione comunale.
2. L'Osservatorio è composto da:
 - Assessore alla P.M., in qualità di Presidente;
 - Tre consiglieri comunali (due di maggioranza ed uno di minoranza). Per l'elezione a scrutinio segreto, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il consigliere più anziano di età;
 - il Responsabile dell'area nel cui ambito opera il servizio mobilità;
 - il Comandante della Polizia Municipale.

La Segreteria Tecnica sarà assolta dal Corpo di Polizia Municipale.

3. L'Osservatorio dovrà esprimere obbligatoriamente, entro 60 giorni, pareri sulle istanze e sui ricorsi di cui all'art. 1 dell'art. 17.

ART. 17 – ISTANZE PER CASI DIVERSI E RICORSI

1. Eventuali istanze, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal presente regolamento, o ricorsi sono sottoposti all'esame dell'Osservatorio di cui all'art. 16, il quale si pronuncerà entro i termini di cui comma 3 dello stesso articolo.
2. Il Responsabile dell'Area di vigilanza, assunto il parere dell'Osservatorio, deciderà in via definitiva entro 30 giorni con propria determinazione.

ART. 18 – SANZIONI

1. Fermo restando le sanzioni previste dal Codice della Strada, salvo che le violazioni non costituiscano reato, chiunque, titolare di PASS, per uno dei casi descritti nel presente regolamento, non provveda tempestivamente a comunicare al Comando di Polizia Municipale la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato, e comunque entro 7 giorni, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
2. Chiunque, titolare di permesso, ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo, in modo da rendere leggibili i dati ivi indicati. La violazione a tale obbligo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 300,00.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio *on line*.
2. La modulistica richiamata nel Regolamento sarà reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.